COMUNE DI PREDOSA

- Provincia di Alessandria -

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 23 del 28.12.2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U.S.P. D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

All'appello risultano i Signori:

1 - RAPETTI GIANCARLO	P	8 - VIGNOLO PAOLO	A	
2 - REPETTO FAUSTO	P	9 - SARDI GIANCARLO	P	
3 - PASTORINI GABRIELE	A	10 - PASTORINO MAURA	P	
4 - ZARAMELLA DANIELA	P	11 - PAMPURO GIORGIO	P	
5 - LAGUZZI MARCO	A			
6 - GANDINI CHIARA	P			
7 - PASTORINI MARCO	P			

Totale presenti 8
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RAPETTI Giancarlo** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il disposto del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 100;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni:

- in società, seppur nei limiti di cui al comma 1, dell'art. 4 del T.U.S.P., esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.S.P., in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- in società rientranti in specifici casi esplicitati dall'art. 4 del T.U.S.P. dal comma 5 al comma 9 ter;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, al verificarsi delle seguenti condizioni, di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.;

Rilevato:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23/12/2014, n. 190, il Comune di Predosa ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 31/03/2015;
- che, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Predosa ha predisposto, secondo le Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19 del 19.07.2017 e approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni in società, possedute alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni devono annualmente effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un Piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

Tenuto conto dell'art. 26, comma 11, del T.U.S.P., che stabilisce che alla rilevazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018 con riferimento alla situazione delle società partecipate al 31 dicembre 2017.

Dato atto:

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del tesoro, in condivisione con la Corte dei Conti, ha emanato le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.", fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del T.U.S.P. corredati da uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, disponibile in formato elaborabile e funzionale per la comunicazione alla struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;
- che nelle medesime Linee Guida il MEF precisa che l'adempimento previsto dal T.U.S.P. si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo:
- che l'Ente ha predisposto la revisione periodica utilizzando lo schema tipo fornito dal MEF;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni in società, dirette e indirette, ad oggi possedute dal Comune di Predosa, come risulta nel documento "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole, ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole espresso in data 19/12/2018 dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, anno 2018 come risultante nel documento "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 decreto legislativo n. 175/2016), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società controllate anche congiuntamente dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo il disposto dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall'art. 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to RAPETTI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CACOPARDO Dr. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Predosa lì 22.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to CACOPARDO FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Predosa lì 22.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to GENZONE Ivana

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica

che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale www.comune.predosa.al.it dal giorno 01.03.2019 n. Reg. Pubbl. 409 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

Predosa, lì 01.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Predosa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CACOPARDO Dr. Francesco

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 01.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE CACOPARDO Dr. Francesco